

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL



AUTONOME
REGION
TRENTINO-

DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato – signor E.M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la nota pervenuta Protocollo: RATAA/0001022/13/01/2022-P, Oggetto: Esigenze di personale per gli uffici del giudice di pace, con la quale la dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace, fa presente, fra l'altro, la necessità di assegnare all'Ufficio del Giudice di Pace di Trento del personale appartenente alla profilo professionale di assistente B3, e ciò in relazione alle esigenze di servizio;

Ritenuto al fine di garantire le esigenze di servizio esistenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento, di procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, appartenente alla posizione economico-professionale B3;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, ed in particolare l'art. 2, comma 7, lettera d), da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20% dei posti vacanti alla data del 1. gennaio di ogni anno);

Visto il D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, con il quale è stato modificato il regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, e in particolare il CAPO II relativo al reclutamento di personale a tempo determinato;

Accertato, in particolare che l'art. 12 del citato regolamento prevede:

- al comma 2, lettera c), che l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato può avvenire anche per coprire eventuali momentanee carenze che si determinano a seguito dell'accoglimento delle richieste di trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale;
- al comma 5 che l'assunzione a tempo determinato viene disposta prioritariamente tra coloro che hanno conseguito l'idoneità in concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per la medesima posizione economico professionale o per profili professionali assimilabili, purché in possesso dei requisiti richiesti ...;

Visto inoltre l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione, e che il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1. settembre 2021, n. 162, "Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 12 posti a tempo

indeterminato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, posizione economico- professionale B3 – presso gli Uffici giudiziari siti nel territorio della provincia di Trento” ed accertato che sono presenti dei candidati che sono stati dichiarati idonei del predetto concorso;

Preso atto che l'art. 9 del bando del concorso pubblico sopra indicato prevede, fra l'altro, che la graduatoria degli idonei possa essere utilizzata anche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato nella posizione economico professionale B3 in profili professionali assimilabili;

Visto l'art. 16 del sopraccitato Regolamento il quale prevede che i posti da coprire vengono comunicati agli aspiranti in ordine alla posizione nella relativa graduatoria mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC o *e-mail* segnalato o, in carenza, mediante telegramma;

Viste le e-mail del 1. luglio 2022 con le quale l'Amministrazione regionale ha proposto ai candidati idonei una probabile assunzione a tempo determinato presso l'amministrazione regionale in particolare presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento, nella posizione economico professionale B3 – profilo professionale di assistente, contratto di sei mesi, rapporto di lavoro a tempo pieno 36 ore settimanali e articolazione su sei giorni dal lunedì al sabato;

Viste le note dei candidati interpellati ed in particolare quella del signore in oggetto, primo in ordine di graduatoria ad accettare l'assunzione a tempo determinato;

Visto l'Atto di gestione del personale Repertorio: 258-16/06/2022, con il quale si è determinato fra l'altro, con decorrenza 1. luglio 2022, il contingente massimo del personale che può essere assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013;

Preso atto che, a decorrere dal 1. luglio 2022 il contingente massimo per assunzioni di personale a tempo determinato nei profili professionali ricompresi nelle posizioni economico B3-B4-B4S è pari a ore 402, 36 delle quali occupate alla data odierna;

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, del signore in oggetto, per sei mesi a decorrere dal 1. agosto 2022 e fino al 31 gennaio 2023 compreso;

Preso atto che, nel quinquennio precedente la data di assunzione, il signore in oggetto non ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione regionale con le mansioni di assistente B3;

Visto l'art. 23, comma 8, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni,, che prevede per il personale assunto in servizio a tempo determinato un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto;

Visti l'art. 27, comma 4 e l'art. 29, comma 2 del contratto collettivo citato, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dei quali nel caso di dimissioni il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato deve dare comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i prescritti termini di preavviso, pari a 10 giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto;

Visto l'art. 2 della legge regionale di stabilità n. 8 di data 20 dicembre 2021 che ha abrogato il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le *“Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale”*;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 22 dicembre 2021 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 di data 22 dicembre 2021 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”;

Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli U02011.1230 e U02011.1260 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l’esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c), del regolamento previsto dall’art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, e dell’art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, del signor E.M.P., per sei mesi a decorrere dal 1. agosto 2022 e fino al 31 gennaio 2023 compreso.

Il signore in oggetto presterà servizio sarà assegnata alla Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace - Ufficio del Giudice di Pace di Trento con l’attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B3, profilo professionale di assistente.

Alle stesso saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ed in particolare l’art. 23, comma 8, che prevede per tale personale un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato, decorso il quale l’assunzione diventa definitiva per il periodo previsto.

Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso; in tutti gli altri casi il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi che saranno impegnati sui capitoli U02011.1230 e U02011.1260 della stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Antonella Chiusole
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).